



LE NOVITÀ DELL'ALEGGE DI BILANCIO 2026



Legge di Bilancio per il 2026 (L. n. 199/2025)



PREVIDENZA, PREVIDENZA COMPLEMENTARE, WELFARE



NOVITÀ PREVIDENZA OBBLIGATORIA - 1

- **Aumento graduale dei requisiti pensionistici: viene confermato il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, ma con un'introduzione graduale.**
- **Nel 2027, l'aumento sarà limitato a un mese (67 anni e 1 mese per la vecchiaia), mentre dal 2028 entrerà a regime l'aumento di tre mesi (67 anni e 3 mesi per la vecchiaia).**



NOVITÀ PREVIDENZA OBBLIGATORIA - 2

- **Pensione anticipata ordinaria:** per il 2026 restano invariati i requisiti di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
- **Dal 2027 saliranno rispettivamente a 42 anni e 11 mesi e 41 anni e 11 mesi, per poi arrivare nel 2028 a 43 anni e 1 mese per gli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne.**



NOVITÀ PREVIDENZA OBBLIGATORIA - 3

- **Cancellazione di Opzione Donna e Quota 103: a partire dal 2026, queste finestre di pensionamento anticipato non saranno più disponibili, salvo per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025.**

NOVITÀ PREVIDENZA OBBLIGATORIA - 4

- **"Bonus Giorgetti": viene confermato l'incentivo per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, scelgono di restare al lavoro.**
- **Gli interessati possono infatti chiedere che la propria quota di contributi previdenziali venga versata direttamente in busta paga come reddito netto, non imponibile fiscalmente.**

NOVITÀ PREVIDENZA OBBLIGATORIA - 5

- **Fine dell'anticipo pensionistico aiutato dalla rendita del fondo pensione: è stata abrogata la norma (introdotta l'anno precedente) che permetteva di utilizzare la rendita del fondo pensione per raggiungere la soglia economica necessaria per accedere alla pensione anticipata contributiva o alla vecchiaia nel sistema contributivo.**

NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 1

- **Investimenti dei fondi pensione: la legge di bilancio 2026 (comma 199 dell'articolo 1) interviene sull'art. 6 del D.Lgs. 252/2005 introducendo/rafforzando tre profili:**
 - **Nuovi limiti massimi di investimento su specifici “progetti/settori infrastrutturali”**
 - **Regole in caso di superamento temporaneo dei limiti**
 - **Prevalenza di investimenti su mercati regolamentati/MTF e prudenzialità del non quotato**

NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 2

- **Aumento della deducibilità fiscale: dal 2026, il limite massimo di deduzione dei contributi versati ai fondi pensione sale da 5.164,57 euro a 5.300 euro annui (modifica art. 8, comma 4, del d.lgs. 252/2005).**

NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 3

- **Aggiornamento dell'extradeducibilità: per chi ha iniziato a lavorare a partire dal 1/1/2007, la quota annua aggiuntiva che può essere portata in deduzione nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione (per recuperare i versamenti non effettuati nei primi 5 anni) sale a 2.650 euro, con un limite totale annuo di 7.950 euro (modifica art. 8, comma 6, del d.lgs. 252/2005), fermo restando l'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati.**



NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 4

- **Maggiore quota in capitale per la prestazione pensionistica complementare: Il limite ordinario per la liquidazione della prestazione in forma di capitale al momento del pensionamento viene innalzato dal 50% al 60% del montante finale accumulato (modifica art. 11, comma 3, del d.lgs. 252/2005).**

NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 5

- Nuove modalità di erogazione flessibile (nuovi commi da 3-bis a 3-quinquies aggiunti all'art. 11 del d.lgs. 252/2005).
- Maturato il diritto alla prestazione di previdenza complementare (requisiti di primo pilastro + 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare e restando fermo il limite massimo della erogazione in capitale pari al 60% del montante finale accumulato, in alternativa alla rendita vitalizia già esistente, vengono introdotte opzioni più flessibili gestite direttamente dal fondo pensione che potranno essere richieste sul 40% residuo della posizione al netto della parte ottenuta in capitale o per la totalità della posizione: (segue a pag.successiva)



NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 6

- **Rendita a durata definita:** corrisposta in rate annuali per un numero di anni pari alla speranza di vita residua determinata sulla base delle tavole demografiche ISTAT utilizzate per il calcolo della pensione obbligatoria.
- **Prelievi a chiamata:** possibilità di effettuare prelievi liberi entro il limite delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.
(segue a pag.successiva)

NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 7

- **Erogazione frazionata: simile alla RITA ma attivabile dopo la maturazione del diritto al pensionamento obbligatorio, con un periodo di erogazione non inferiore a 5 anni; è attribuito a Covip il compito di definire la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato**



NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 8

Tali prestazioni sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una di queste prestazioni, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 9

Regime fiscale delle nuove prestazioni: le prime due modalità di erogazione (rendita a durata definita e prelievi) compreso il riscatto in caso di decesso (anche relativo all'erogazione frazionata) sono soggetti alla tassazione tipica delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare in forma di capitale con una ritenuta del 15/9% (nuovo comma 6-bis del d.lgs. 252/2005), mentre la terza tipologia di prestazione (erogazione frazionata) è soggetta a una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 20%, che si riduce dello 0,25% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino a un minimo del 15% dopo 35 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 10

Intangibilità della fase di accumulo, cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle liquidazioni: il comma 10 dell'art. 11 del d.lgs. 252/2005 è modificato precisando che l'intangibilità della fase di accumulo perdura fino alla richiesta di liquidazioni. Viene precisato inoltre che, come le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni per spese sanitarie, anche le nuove modalità di erogazione flessibili e la RITA sono cedibili, sequestrabili e pignorabili nei limiti in vigore per le pensioni pubbliche (generalmente un quinto). I riscatti e le anticipazioni diverse dalle spese sanitarie sono invece cedibili, sequestrabili e pignorabili senza alcun limite come era già in passato.

NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 11

Portabilità del contributo datoriale:

il comma 6 dell'art. 14 del d.lgs. 252/2005 viene modificato eliminando la possibilità di subordinare l'esportabilità del contributo datoriale, spettante nei fondi negoziali ad altri fondi ad adesione individuale, a quanto previsto dai contratti collettivi, abrogando l'inciso "nei limiti e secondo le modalità stabilite nei contratti o accordi collettivi anche aziendali". Pertanto in caso di trasferimento in costanza di lavoro decorsi due anni di partecipazione al fondo pensione il lavoratore dal 1° luglio 2026 ha il diritto di al versamento anche del contributo datoriale previsto dal contratto collettivo verso qualsiasi forma pensionistica scelta.



NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 12

Il comma 204 della legge di bilancio 2026 disciplina l'Adesione automatica (modifica il comma 7 dell'art.8 del d.lgs. 252/2005 aggiungendo i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 9-bis).

dalla data di assunzione) sono in vigore dal 1° luglio 2026 ed entro quella data la Covip adegua le proprie istruzioni.

I lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici) di prima assunzione **aderiscono automaticamente alla previdenza complementare se non esprimono una scelta diversa entro 60 giorni.**

NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 13

L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche collettive, rileva la forma pensionistica complementare alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale.

Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR se entro il termine di 60 giorni dall'assunzione il lavoratore decide di avvalersi di questa opzione) e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi

NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 14

L'adesione automatica si sostanzia quindi decorsi 60 giorni dall'assunzione in assenza di decisione differente del lavoratore, ma l'obbligo di contribuzione e la data formale di adesione decorrono dalla data di assunzione.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione il lavoratore può decidere di rinunciare all'adesione automatica versando l'intero Tfr maturando ad altro fondo pensione oppure decidendo di lasciarlo in azienda; quest'ultima scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il Tfr maturando ad un fondo pensione dallo stesso prescelto.



NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 15

Obblighi del datore di lavoro (commi 7-quater, 7-quinquies e 8 dell'art 8 del d.lgs. 252/2005)

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

In caso di adesione automatica il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.

Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

By Dream-Wallpaper.com



NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 16

Investimenti in compatti coerenti con l'orizzonte temporale (modifica comma 9 dell'art. 8 del d.lgs. 252/2005): In caso di adesione automatica, le risorse non vengono più destinate di default a un comparto garantito, ma in percorsi o linee di investimento coerenti con l'orizzonte temporale. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.

La Covip definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9.

NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 17

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro ~~nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti e accordi collettivi, anche aziendali.~~

ALTRÉ MISURE FISCALI - 1

Aliquota Irpef 2026

Dal 2026 entrano a regime le nuove aliquote IRPEF: la novità riguarda la riduzione dell'aliquota dal 35% al 33% per fasce di reddito tra 28.000 e 50.000 euro.

Dunque le nuove aliquote IRPEF sono:

- 23% per i redditi fino a 28.000 euro.
- 33% per i redditi oltre 28.000 euro fino a 50.000 euro.
- 43% per i redditi oltre 50.000 euro.

ALTRE MISURE FISCALI - 2

Aliquota Irpef 2026

Effetti su:

- stipendi e pensioni dei bancari**
- TFR e assegno straordinario**

ALTRÉ MISURE FISCALI - 3

Riduzione dell'aliquota sostitutiva sui premi di risultato.

Per il biennio 2026 e 2027 è prevista la riduzione dal 5% all'1% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

(limite annuo per il beneficio passa da 3.000 a 5.000 €)

Aumento soglia esenzione buoni pasto

Il valore massimo esente per i buoni pasto in formato digitale è aumentato da 8 a 10 euro al giorno, mentre per i buoni pasto cartacei resta a 4 euro al giorno.



ALTRE MISURE FISCALI - 4

Anche per l'anno 2026, inoltre, si estende l'esenzione al 50% da imposte sui redditi per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato secondo piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a 1.500 euro annui (articolo 6, comma 1 terzo periodo, legge n. 76/2025)



ALTRÉ MISURE FISCALI - 5

Tassazione rinnovi contrattuali

Gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali pari al 5 per cento. Questa imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

IL CASO CCNL ABI E BCC

LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO



ALTRE MISURE FISCALI - 6

Tassazione 15% su straordinari, le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposo settimanali e indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l'anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro. Questa disposizione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40mila euro ed è fatta salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.



CONGEDI PARENTALI E BENEFICI MATERNITÀ

Lavoratrici madri di almeno 2 figli: esonero contributivo inizio 2026 spostato al 2027.

Nel 2026, a richiesta, erogazione somma € 60 mensili non imponibili INPS o IRPEF.

Congedi parentali entro i 14 anni anziché 12

Malattia bambino da 5 a 10 giorni e fino a 14 anni anziché 8 (non retribuita)

Senza limiti di tempo fino a 3 anni (già in essere).



INFORMAZIONE PER FAVORIRE SCELTE CONSAPEVOLI ED INFORMATE DEI LAVORATORI/LAVORATRICI



CONTATTI:

DIPARTIMENTO NAZIONALE WELFARE: WELFARE@FABI.IT